



## Rapporto esplicativo su singole disposizioni dell'ordinanza sulle funi

(Stato: 1° giugno 2022)

---

N. registrazione/dossier: BAV-412.09-3/1/2/14/2

### 1 Premessa

L'OFuni si è dimostrata efficace. Si è affermata ed è riconosciuta negli ambienti interessati.

Le vaste modifiche e integrazioni cui è stata sottoposta la norma sulle funi SN EN 12927:2020 (Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi) con effetto dal 1° gennaio 2020 hanno richiesto una revisione totale dell'OFuni.

Nell'ambito della revisione totale è stata notevolmente ridotta la lunghezza dell'ordinanza.

Di seguito sono esposte le modifiche di rilievo e in particolare le integrazioni.

### 2 Commento ai singoli articoli

#### *Art. 1 cpv. 3*

Le funi citate non sono attribuite ai sottosistemi 1–6 (allegato I, regolamento (UE) 2016/424 relativo agli impianti a fune).

Il loro impiego su un impianto di trasporto a fune presuppone almeno quanto segue:

- descrizione dell'utilizzazione,
- interpretazione e rispettivi calcoli secondo applicazione e pertinenti norme EN,
- certificato di collaudo,
- istruzioni d'uso e di manutenzione.

Le linee vita verticali e le funi di sicurezza impiegati sui sostegni rientrano nel settore della protezione individuale ovvero della sicurezza sul lavoro.

Un cambio di utilizzazione che implichi l'adempimento di requisiti più severi richiede un adeguamento della necessaria documentazione.

#### *Art. 1 cpv. 4*

Cade la distinzione tra funi rette dal diritto vigente e da quello anteriore.

#### *Art. 2 Regole tecniche riconosciute*

Si rimanda segnatamente alla norma SN EN 12927:2020, Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi.



L'OFuni non contiene disposizioni ulteriori rispetto a quanto specificato dalle norme SN EN ma può integrare queste ultime.

*Art. 4 cpv. 1*

Il capoverso autorizza espressamente l'utilizzo di componenti di sicurezza, la cui conformità sia stata valutata e che siano certificati, anche su impianti retti dal diritto anteriore.

*Art. 4 cpv. 2*

La sostituzione di funi e giunzioni deve essere effettuata secondo le regole tecniche riconosciute, ossia secondo le attuali norme SN EN. Ciò significa che le funi e le giunzioni rette dal diritto anteriore devono essere sostituite con componenti di sicurezza certificati. L'articolo 6 disciplina le deroghe.

*Art. 4 cpv. 4*

Si sottolinea che questo capoverso concerne esclusivamente la sostituzione di componenti di sicurezza d'altro tipo diverso, ossia le trasformazioni di cui all'articolo 36 OIFT.

*Art. 5 Requisiti per la manutenzione delle funi e delle giunzioni di impianti privi di autorizzazione d'esercizio*

Finora la manutenzione di funi e giunzioni di impianti privi di autorizzazione d'esercizio dismessi ma non ancora smantellati non era regolamentata. Le funi di questi impianti costituiscono un pericolo in quanto spesso situate in aree pubbliche.

*Art. 5 cpv. 1*

Le funi di questi impianti devono poter essere esaminate sull'intera lunghezza, giunzioni incluse. Eventualmente deve essere garantito ad esempio il funzionamento dell'organo.

*Art. 5 cpv. 2*

Gli intervalli d'esame possono essere raddoppiati poiché le funi non sono più soggette alla flessione alternata né alle stesse sollecitazioni. Le funi devono però essere controllate in particolare dopo eventi imprevisti (fulmini, caduta massi, ecc.). Il raddoppio degli intervalli è consentito sia per gli esami magneto-induttivi sia per quelli visivi. Il capoverso 3 disciplina le deroghe.

*Art. 5 cpv. 3*

Per terzi di comprovata competenza professionale si intende il personale specializzato dei fabbricanti di funi o degli organi di controllo delle funi accreditati, ma non i capitecnici e i loro sostituti.

*Art. 8 cpv. 1*

Per terzi di comprovata competenza professionale si intende il personale specializzato dei fabbricanti di funi o degli organi di controllo delle funi accreditati, ma non i capitecnici e i loro sostituti.

*Art. 8 cpv. 2*

I criteri di dismissione sono disciplinati ora nella norma SN EN 12927:2020, Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi.

*Art. 10 cpv. 1*

Per quanto concerne i termini e gli intervalli per la manutenzione e gli esami, non è sufficiente che il fabbricante rinvii a una norma SN EN, ma li deve indicare espressamente.

*Art. 10 cpv. 4*

Il capoverso disciplina l'eventualità della contemporanea presenza di più istruzioni d'uso e di manutenzione raccomandando di procedere a un'uniformazione sulla base delle prescrizioni del fabbricante.

*Art. 10 cpv. 5*

Il gestore fornisce le informazioni relative all'impiego di funi e giunzioni. In base a queste informazioni il fabbricante decide se si tratta di una modifica sostanziale.

*Art. 11*

Per gli intervalli, in particolare quelli delle ispezioni visive, occorre fare riferimento alle istruzioni d'uso e di manutenzione.

*Art. 12 cpv. 2*

È questo un punto attualmente non disciplinato dalle norme, che è stato integrato nell'OFuni per evitare effetti di rotazione della fune e la cui necessità tecnica è incontestata.

*Art. 13 Riparazione di funi e giunzioni*

Per lavori di riparazione si intendono tutti i lavori di ripristino.

L'articolo si applica ora sia alle funi sia alle giunzioni.

*Art. 14 Responsabilità e assicurazione per fabbricanti di giunzioni delle funi*

Come regola generale vale: le giunzioni comprendono sia le impalmature sia gli attacchi d'estremità.

*Art. 15 Documentazione e riconoscimento di personale specializzato per lavori su funi e giunzioni*

Come regola generale, nel documentare i lavori effettuati su funi bisogna distinguere tra rinnovo o sostituzione (cpv. 4) e riparazione (cpv. 7).

*Art. 15 cpv. 4*

In linea di massima una dichiarazione di conformità si basa su un attestato UE di conformità rilasciato da un organismo notificato.

*Art. 16 cpv. 1*

Le teste fuse e le teste autobloccanti non devono più essere piombate. Devono solo essere marcate conformemente al capoverso 2.

*Art. 17 cpv. 1*

È stralciato l'elenco dei valori di pressione massima del serraggio poiché le prescrizioni di montaggio del fabbricante sono rette dalle norme designate.

*Art. 18 cpv. 2*

Il rapporto citato contiene indicazioni utili per l'ispezione visiva delle funi. È da intendersi come ausilio per agevolare e ottimizzare il processo, ma non ha carattere vincolante.

*Art. 21 cpv. 4*

Secondo questo capoverso si richiede in particolare che;

- a) tutti i tratti tra gli attacchi d'estremità delle funi portanti siano controllati;
- b) i tratti delle funi che non possono essere esaminati siano indicati nel rapporto d'esame, valutati con gli strumenti a disposizione (almeno esame visivo) e se necessario occorre definire opportune misure (programma di esame).

*Art. 22 cpv. 6*

L'esecuzione delle misure raccomandate deve essere ora solo confermato all'organo di controllo delle funi.

*Art. 23 cpv. 2*

Per terzi di comprovata competenza professionale si intende il personale specializzato dei fabbricanti di funi o degli organi di controllo delle funi accreditati, ma non i capitecnici e i loro sostituti.

*Art. 23 cpv. 2 lett. c*

Questa disposizione riguarda le funi montate dopo il 1° giugno 2022.

*Art. 28 Requisiti relativi al personale di controllo*

I requisiti relativi al personale di controllo sono disciplinati ora nella norma SN EN 12927:2020, Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi.

*Art. 29 cpv. 2*

La persona responsabile del controllo deve possedere sufficienti competenze specialistiche, ovvero i requisiti da soddisfare non devono essere sproporzionati.

La decisione se l'interessato debba eseguire e analizzare autonomamente e interamente 30 controlli e se sia in grado di valutare adeguatamente tutti gli elementi oggetto del controllo (funi a trefoli e funi portanti nonché rulliere) spetta al Servizio di accreditamento, che a tal fine si baserà sulle sue perizie.

*Art. 30 Requisiti relativi agli apparecchi di controllo*

I requisiti relativi agli apparecchi di controllo sono disciplinati ora nella norma SN EN 12927:2020, Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi.

*Art. 31 Esame non distruttivo di componenti rilevanti per la sicurezza dell'attacco d'estremità delle funi*

L'esame non distruttivo di componenti rilevanti per la sicurezza dell'attacco d'estremità delle funi è disciplinato ora nella norma SN EN 12927:2020, Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi. Il fabbricante può prevedere ulteriori prescrizioni.

*Art. 33 cpv. 2*

L'impalmatura di pezzi di riparazione e la sostituzione di funi deve essere segnalata all'autorità competente corredando la segnalazione dei necessari documenti di conformità. L'impalmatura di singoli trefoli non deve essere segnalata alle autorità; è sufficiente che sia documentata in seno all'impresa.

*Allegato, Parte A Regole tecniche riconosciute*

*N. 2*

Solo i manicotti di tipo A e B di cui alla norma RR-S-550F, Federal Specification: sockets, wire rope, 7 novembre 2018, soddisfano le regole tecniche conosciute.